

969



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

SENT. N.	969 / 13
DEP. MINUTA	4.4.13
N.	70 / 20.10. RG
DEPOSITATA IL	23 APR. 2013
N.	1386 CRON.
N.	875 REP.
OGGETTO:	PROPRIETA'

Composta dai Signori Magistrati

Dott.	_____	Presidente
Dott.	_____	Consigliere estensore
Dott.	_____	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 70 del Ruolo Generale dell'anno 2010

TRA

nato a _____, C.F. _____
- e residente in _____

nata a _____

_____, con l' Avvocato _____
del foro di _____ ed
elettivamente domiciliati presso lo studio
dell'Avvocato _____

- appellante -

contro

nata a C _____

..... nata a (.....
I; ; nata
..... ; nata
a ;
R; tutti con gli avv.ti

in forza del mandato alle liti a margine del ricorso depositato il 5.11.2002, e quest'ultimo anche con l'avv.

I, come da mandato a margine della memoria depositata il 23.2.2010, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in

a;

- appellato -

Oggetto: appello avverso alla sentenza n. 1834/08 del Tribunale di Vicenza emessa il 20.11.08 e depositata il 21.11.2008.

Causa decisa nella camera di consiglio del 19.2.2013.

CONCLUSIONI

Per

Si riportano qui di seguito le conclusioni di cui all'atto introduttivo:

In via preliminare: sospendere la efficacia esecutiva ai sensi artt. 283 e 351 c.p.c. e dell'esecuzione della sentenza testé impugnata stante che la demolizione ed arretramento delle parti di fabbricato cui fa riferimento comporta un grave pregiudizio sia in termini monetari: per l'esborso sin d'ora sostenuto dagli appellanti con un immobile i cui

lavori sono sospesi dal 2003; sia per l'esborso cui dovrebbero pervenire per effettuare la demolizione ed arretramento; sia per la perdita di valore dell'immobile, il cui ampliamento e la cui demolizione erano state autorizzate ; per la iniquità ed erroneità delle conclusioni della sentenza di primo grado per tutte le ragioni indicate

Nel merito: in totale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DIVICENZA in data 20.11.2008 e pubblicata il 21.11.2008 nr. 1834/2008 testè in ogni sua parte impugnata, rigettare tutte le domande ed eccezioni e deduzioni proposte nel giudizio di primo grado dai signori F (ricorrenti nel primo grado di giudizio) perché illegittime, infondate in fatto ed in diritto con conseguente restituzione delle somme (sia a titolo di risarcimento danno che a titolo di spese processuali che di CTU) già integralmente corrisposte dai signori A, a

seguito di precetto notificato, con gli interessi al tasso legale maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal pagamento alla data della restituzione.

Inoltre si ritengono interamente qui trascritte tutte le conclusioni di primo grado dei resistenti ~~.....~~, oggi appellanti, di cui alle memorie di costituzione e difensive e precisamente 19.12.2003 - 30.05.2003 - 16.12.2002 - e 28.02.2006.

Si chiede in via istruttoria: che vengano disposte le prove orali richieste nel giudizio di primo grado e rigettate e si chiede per l'appunto la totale rinnovazione della CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO con



altro consulente tecnico di ufficio, stante tutto quanto dedotto in atti.

Si chiede la condanna al pagamento di diritti, onorari e spese processuali sia di primo grado sia quelle di secondo grado.

Si produce perizia asseverata Ing.

Per

Per i convenuti si produce copia della intervenuta Sentenza del TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto depositata il 1.7.2011 con il n. 1113/2011 emessa nel giudizio introdotto dagli stessi Appellanti e con l'intervento ad opponendum dei convenuti stessi, che si allega come doc. 6) .

Precisano come in comparsa di costituzione le proprie conclusioni e precisamente: 1) Voglia la Corte respingere l' appello presentato dal Lotto Peretto. 2) Voglia la Corte accogliere l'appello incidentale presentato e per l' effetto riformare così i relativi capi di condanna ordinando: "essere disposta la manutenzione delle distanze dal confine a favore dei ricorrenti così come chiesto in ricorso e, in relazione alle Norme Tecniche del PRG del Comune di , disposta la demolizione e l'arretramento di tutto il nuovo immobile abusivamente realizzato fino alla distanza di cinque metri lineari dal confine di proprietà, confine così come identificato nell' allegato 13 della CTU dell' arch. "disponga il risarcimento dei danni causati dalla

turbativa per la descritta abusiva edificazione, anche a titolo di danno morale, sia per il danno correlato alle modalità di intervento sia per la compromissione nella piena utilizzazione della proprietà, nella misura di Euro 30.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, per ogni anno o sua frazione a partire dal gennaio 2003 e fino quando sarà presente al confine l'edificio oggetto della presente azione, in via subordinata anche ex art. 96 cpc per aver realizzato l'opera abusiva in corso di giudizio" confermando per il resto la Sentenza impugnata.

3) in via subordinata voglia la Corte accogliere l'appello incidentale condizionato presentato e in parziale riforma della impugnata sentenza, "disporre in ogni caso la manutenzione nel possesso delle vedute dei ricorrenti confermando l'ordine di arretramento della nuova costruzione fino alla distanza di tre metri dalla mura di confine che costituisce nel contempo balconata di affaccio, a spese dei convenuti. In ulteriore subordine disponga la chiusura di tutte le finestre aperte a distanza non legale nel nuovo e abusivo edificio dei confermando il capo di condanna relativo o emettendo i provvedimenti di tutela richiesti ritenuti di giustizia."

4) In ogni caso disponga il rimborso delle spese, diritti e onorari di causa.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 5.11.2002,

, nella loro

qualità di comproprietari e possessori dell'immobile sito in

...), chiedevano la manutenzione nel possesso per asserita violazione delle distanze legali degli edifici e la chiusura di nuove finestre e vedute operate dai signori , nel corso della ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione del loro edificio sito in).

I ricorrenti esponevano che il bene immobile dei signori :) era un vecchio edificio con un piccolo annesso rustico e che alla fine del 2001 su tale immobile, a valle rispetto a quello dei ricorrenti, erano iniziati lavori di demolizione in forza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di inoltre adducevano che l'immobile era stato integralmente demolito e che i lavori di ristrutturazione avevano comportato un ampliamento ad ovest (verso la loro proprietà) per circa 4 metri, realizzando una distanza dal confine di metri 2. Inoltre vi era stato uno spostamento delle finestre esistenti e l'apertura di nuove vedute e finestre direttamente prospicienti il terreno dei ricorrenti, sia nella sopraelevazione che nell'ampliamento.

I ricorrenti lamentavano la violazione del limite legale delle distanze nelle costruzioni previsto dall'art. 873 c.c. e dall'art. 14 punto 8 ed art. 26 punto 4 NTA al PRG del Comune di , fissato in cinque metri. Chiedevano l'accertamento della violazione delle distanze legali e che venisse disposto il divieto di realizzare le costruzioni descritte in

progetto, fino alla distanza di cinque metri lineari dal confine di proprietà, nonché l'apertura di nuove finestre, con ordine di demolizione nel caso di realizzazione di opere in violazione delle distanze, di ripristino delle aperture come prima esistenti e chiusura di quelle aperte a distanza inferiore a quella di legge, a spese dei convenuti, e con condanna degli stessi al risarcimento dei danni.

si costituivano nel giudizio possessorio, chiedendo la reiezione delle domande cautelari; il caso non sarebbe disciplinato dalle previsioni dell'art. 14 punto 8 delle NTA al PRG Comune di _____, che faceva salve "specifiche disposizioni di zona", bensì dall'art. 26 NTA, in quanto l'immobile del _____ sarebbe classificato come "edificio con valore ambientale architettonico" (scheda urbanistica nr 114 delle NTA), per cui i nuovi volumi realizzabili secondo prescrizioni della scheda dovevano rispettare le norme e le distanze minime stabilite dal codice civile all'art. 873 c.c. Quanto alla denunciata apertura di nuove finestre e vedute, i resistenti precisava che le stesse non erano a distanza inferiore a metri 1,5 dal confine (art. 905 c.c.), mentre quelle preesistenti erano presenti da tempo immemorabile.

Nel corso del giudizio veniva espletata ctu sullo stato dei luoghi e delle opere realizzate, nonché sulla normativa di riferimento in ordine alle distanze da rispettare; il ctu indicava come normativa applicabile quella del codice civile, qualificava come costruzione

un "muro" posto sul confine tra le proprietà delle parti e verificava il mancato rispetto delle distanze legali tra l'opera dei resistenti e tale "muro".

Con la memoria ex art. 183 cpc depositata il 19.2.04 i ricorrenti così concludevano: 1) in relazione alle Norme Tecniche del PRG del Comune di _____, si richiede venga disposta la demolizione e l'arretramento di tutto il nuovo immobile abusivamente realizzato, fino alla distanza di metri dieci lineari misurati a partire dal fronte del portico dei ricorrenti e per il restante edificio a cinque metri lineari dal confine di proprietà, confine così come identificato nell'allegato 13 della CTU, il tutto a spese dei convenuti. 2) Si chiede altresì che venga disposto il risarcimento dei danni causati dalla turbativa causata dalla descritta abusiva edificazione, anche a titolo di danno morale, sia per il danno correlato alle modalità di intervento sia per la compromissione nella piena utilizzazione della proprietà, per un importo pari a Euro 100.000,00 o alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. 3) Si chiede inoltre che vengano integralmente risarcite le spese di giudizio anche per l'assistenza dei periti di parte attrice. 4) Infine che venga accertata e dichiarata ai sensi dell' art. 96 cpc la mala fede nel comportamento processuale dei resistenti, che hanno realizzato in corso del giudizio l'opera abusiva affermandone al Tribunale la sua regolarità urbanistica nonostante l'acquiescenza prestata al provvedimento sanzionatorio del 31.10.03, nella misura di Euro 30.000,00 o in quella maggiore o

minore che sarà ritenuto di giustizia, per ogni anno o sua frazione a partire dal gennaio 2003 e fino quando sarà presente al confine l'edificio oggetto della presente azione di manutenzione.

Con sentenza n. 1834/08 pronunciata in data 20.11.2008 e depositata il 21.11.2008, il Giudice Unico del Tribunale di Vicenza, decideva come segue: definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, in parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti, così provvede: I) ordina la manutenzione del possesso delle distanze tra costruzioni e per l'apertura di nuove finestre e vedute a favore dei ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, confermato per quanto ancora occorra il provvedimento interdittale 05/08.07.2003, condanna i convenuti resistenti sigg.ri alla riduzione in pristino, a loro spese, dello stato dei luoghi a mezzo arretramento (anche a mezzo demolizione) della parte dell'edificio in proprietà oggetto di interventi di ampliamento e sopraelevazione rispetto al preesistente posta a distanza inferiore a tre metri dalla finitima costruzione dei ricorrenti, come identificata in allegato 13 relazione di CTU dep. in data 02.05.2003 dal consulente tecnico d'ufficio arch. Soilla Zaltron; II) condanna i medesimi convenuti resistenti in solido al risarcimento del danno a favore dei ricorrenti, liquidato nella misura di € 3.000,00 (tremila) per ogni anno o sua frazione a partire dal gennaio 2003 e fino a quando non sarà data attuazione

all'ordine di manutenzione del possesso come da capo che precede, nonché in ulteriori € 1.800,00 più accessori di legge per gli accertamenti tecnici di parte preliminari al ricorso; III) rigetta ogni altra, diversa domanda; IV) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico per l'intero dei convenuti resistenti, che altresì condanna in solido a rifondere ai ricorrenti le spese processuali - liquidate per la fase sommario-interdittale in € 423,31 per spese, € 1.600,00 per diritti, € 3.950,00 per per la fase di merito possessorio in E 150,00 per spese, E 2.044,00 per diritti, E 6.320,00 per onorari - oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Con atto di citazione d'appello 1

impugnavano la citata Sentenza n. 1834/08 del Tribunale Civile di Vicenza; sostenevano gli appellanti che tale Sentenza sarebbe viziata da un difetto di rappresentazione dei fatti e dei luoghi in quanto il muro posto al confine non avrebbe le caratteristiche di "costruzione" e questo avrebbe "viziato" il giudizio del Tribunale.

Per l'effetto chiedevano la riforma integrale della Sentenza, con rigetto delle domande formulate dagli attori e con conseguente restituzione delle somme corrisposte in forza della decisione ora impugnata.

Gli appellati 1
1 costituivano
formuando appello incidentale lamentando : 1) la violazione dell'articolo 873 c.c. e delle norme regolamentari integrative e delle previsioni di cui all'articolo 26 delle NTA, perché nel caso avrebbe

dovuto essere rispettata la distanza minima di 5 m dal confine, come previsto dal regolamento comunale (articolo 25) per la zona A (centro storico); 2) la violazione dell'articolo 873 c.c. e delle norme integratrici e l'inapplicabilità di deroghe a favore di immobili abusivi, ancorché ultimati dopo la proposizione del ricorso, con richiesta di demolizione ed arretramento di tutto l'immobile abusivamente realizzato; 3) l'errata quantificazione dei danni subiti e la mancanza di idonea motivazione per la sua valutazione in misura ridotta.

Con riferimento al motivo di appello proposto in via principale, gli appellati precisavano che effettivamente la mura costituiva una costruzione artificiale, come sarebbe stato riconosciuto anche dal consulente tecnico della controparte, ma che, in ogni caso, tale argomentazione era superata dal fatto che la mura costituiva linea di confine da cui dovevano essere misurate le distanze degli edifici in forza delle NTA.

Gli appellati proponevano, inoltre, appello incidentale condizionato in relazione alla omessa tutela delle distanze delle vedute.

Va innanzitutto ritenuto applicabile al caso in esame la distanza legale tra i fabbricati prevista dall'art. 873 c.c. in 3 m.; infatti, il consulente d'ufficio ha verificato che il fabbricato dei convenuti ricade in zona territoriale omogenea A - centro storico, soggetta al vincolo paesaggistico d.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 ed è schedato dal PRG vigente con la scheda urbanistica 114, che individua il bene così



come normato dall'articolo 26 delle N.T.A.; tale articolo prevede che " in tali ambiti il PRG si attua per intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni delle schede urbanistiche, riferite ad ogni singolo immobile o complesso di immobili, in deroga alle norme della zona territoriale omogenea della quale fanno parte. ... i nuovi volumi realizzabili secondo le prescrizioni delle schede urbanistiche devono rispettare le norme le distanze minime previste dal codice civile ..."

L'art. 873 c.c. prevede come distanza minima tra i fabbricati quella di 3 m, pur facendo salva una maggiore distanza prevista dai regolamenti locali.

La norma generale del PRG (art. 14 punto 6 per le distanze tra i fabbricati e punto 8 per le distanze dei confini di proprietà) è applicabile " salvo specifiche disposizioni di zona" che, per la zona A sono contenute nell'articolo 25 delle NTA, alle quali l'articolo 26 pone delle deroghe per gli edifici schedati, relativamente ai quali, però, precisa in via generale che i nuovi volumi realizzabili secondo le prescrizioni delle schede urbanistiche devono rispettare le norme le distanze minime previste dal codice civile.


Orbene, con tale indicazione ritiene questa corte che si faccia riferimento alle distanze minime di 3 m tra edifici previste dal codice civile, piuttosto che alle maggiori distanze stabilite dai regolamenti locali, sia perchè il rinvio alla normativa del cod. Civ. è specifico e puntuale, sia perchè non sarebbe servito precisare alcunchè per statuire il rispetto

della normativa locale, visto che si trattava della normativa generale prevista dal PRG; peraltro, proprio il PRG con riferimento alle distanze rinvia a specifiche disposizioni di zona, "autorizzando" così delle distanze inferiori a quelle fissate in via generale.

In verità, in corso di causa, il consulente d'ufficio ha accertato che il preesistente sarebbe stato demolito (in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 NTA secondo cui "non sono ammesse demolizioni con successive ricostruzioni, se non è specificamente concesso") e che la costruzione dei convenuti è integralmente nuova; ritiene, tuttavia, questa corte che tale circostanza non esclude la disciplina delle distanze fissata dallo stesso articolo 26 NTA (i citati 3 m. tra costruzioni) perché tale disciplina è destinata alle aree di intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni delle schede urbanistiche, a prescindere dalle modalità concrete seguite dai proprietari per realizzare gli interventi edilizi; pertanto, neppure in considerazione della avvenuta demolizione dell'immobile preesistente si può ritenere che la nuova costruzione debba rispettare la disciplina generale di 5 m dal confine e di 10 m tra costruzioni.

L'appello va accolto come dispositivo perché il muro di contenimento e la sua sopraelevazione non costituiscono costruzione ed è rispettata la distanza legale di tre metri dai fabbricati degli appellati.

Diversamente da quanto affermato dal tribunale di



primo grado, non va qualificato come costruzione il muro posto sul confine tra la proprietà degli attori e quella dei convenuti.

Va, innanzitutto, ricordato che ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa (cass. Sentenza n. 15972 del 20/07/2011); in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento (Sentenza n. 145 del 10/01/2006); la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche (Sentenza n. 145 del

10/01/2006); rappresentano, invece, certamente costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cass. Sentenza n. 145 del 10/01/2006; cass. Sentenza n. 1217 del 22/01/2010)

Il consulente d'ufficio ha precisato che il muro in questione, di altezza variabile alla data del rilievo fra metri 4,60 m 3,99 (altezza che sarebbe stata ridotta di circa 20 cm con il ripristino del piano del giardino) risultava in parte costruito per contenimento del dislivello naturale fra i due fondi di proprietà delle parti e in parte costruito in sopraelevazione in occasione della sistemazione degli accessi e dello spazio esterno del fondo superiore ; ritiene questa Corte che per la parte in cui il muro costituisce contenimento della parete naturale o scarpata lo stesso non è qualificabile come costruzione, mentre la parte in sopraelevazione rappresenta "muro di cinta" ex art. 878 c.c. che non costituisce costruzione e non va considerato ai fini delle distanze legali perchè di altezza inferiore a tre metri (la sopraelevazione è di circa 83 cm).

E che la parte alla base sia muro di contenimento della scarpata naturale lo si evince dal fatto che presenta rocce affioranti, e, secondo quanto dedotto dagli appellati a pag.20 della costituzione, è stato addirittura rafforzato con fondamenta con setti di c.a., evidentemente per rendere più solido il



contenimento.

E che solo la sopraelevazione di circa 83 cm sia qualificabile come muro di cinta, non anche la parte sottostante, si evince dal fatto che questa ultima è a ridosso e poggia sulla scarpata, e non è, pertanto, muro isolato; inoltre, presenta la funzione specifica di contenimento, non di delimitazione del confine.

Si potrebbe configurare l'esistenza di una costruzione se il muro di contenimento, almeno in parte, contenesse un riporto di materiale ad opera dell'uomo.

A tale proposito il ctu precisa che la quota del giardino del fondo sovrastante, delimitata dal muro di cinta, appariva sopraelevata rispetto all'andamento naturale del terreno per ricavare una terrazza piana, delimitata come balaustra dall'innalzamento dello stesso muro di circa 83 cm.

Parte ricorrente odierna appellata, però, non ha dedotto nè chiesto di provare di avere riportato del materiale ed innalzato artificialmente il piano campagna per costruire il terrazzamento, nè tale circostanza è dedotta dalla controparte che, anzi, afferma che tutta l'area di sedime sarebbe stata abbassata di circa 80 cm rispetto al piano originario, e che il terrazzamento sarebbe naturale.

Neppure il ctu afferma che il terrazzamento sia stato creato dai . . . mediante riporto di materiale; questa Corte ritiene di non dovere ulteriormente approfondire la questione relativa alla natura e origini del terrazzamento, perchè nessuna delle parti

aveva dedotto e chiesto di provare che lo stesso fosse stato costruito mediante deposito artificiale di materiale, circostanza che lo renderebbe qualificabile come costruzione e, in difetto di tali deduzioni ed istanze di parte, ogni ulteriore indagine avrebbe funzione esplorativa.

Alla luce di quanto esposto, non si ravvisano ragioni per procedere alla richiesta di rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio, perché le questioni rilevanti hanno già trovato adeguata risposta.

Non costituendo costruzione il muro di contenimento e la sua sopraelevazione, l'edificio degli appellanti deve rispettare la distanza di 3 m dagli edifici degli appellati, ed è pacifico in causa che tale distanza sia rispettata.


Parte appellata richiede che la distanza sia rispettata dal confine, ma la richiesta è inaccoglibile perché l'art. 873 c.c. fissa la distanza tra edifici, non dal confine.

Parte appellata chiede, poi, che la distanza sia calcolata dalla sopraelevazione del muro, che costituirebbe balaustra del terrazzamento e consentirebbe l'affaccio; la domanda, però, non è stata tempestivamente formulata nel ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. e neppure nelle conclusioni rassegnate nella memoria 183 cpc e, pertanto, non può essere valutata, in quanto domanda nuova. Va precisato che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente non aveva indicato neppure l'esistenza del muro di contenimento e della sua sopraelevazione, né

l'esistenza della pretesa balconata con affaccio, circostanze emerse solo in sede di ctu; quando, con il deposito della ctu (avvenuto il 2.5.03), venne evidenziata la esistenza del muro e della cd. balconata, parte resistente eccepi tempestivamente (nella memoria 30.5.03) che in nessun punto del ricorso introduttivo si parlava del muro in questione e che considerarlo in quel momento sarebbe stata una "mutatio libelli" inammissibile.

In via subordinata, parte ricorrente lamentava in ricorso il mancato rispetto di distanze con riferimento all'apertura da parte dei resistenti di nuove vedute e allo spostamento di alcune già esistenti; la relativa domanda, però, non è stata riproposta nella formulazione delle conclusioni nella memoria ex art. 183 cpc né in sede di conclusioni (cfr. sentenza di primo grado) e sarebbe, pertanto, da ritenersi abbandonata; in verità, il giudice di primo grado ha preso posizione nel merito di tali richieste, affermando che l'arretramento dell'ampliamento e della sopraelevazione da lui disposto aveva già attitudine a ad assorbire l'ulteriore doglianza concernente la pretesa inosservanza delle distanze per le nuove vedute, mentre per quelle preesistenti non ravvisava apprezzabili menomazioni alle facoltà possessori dei ricorrenti.

Orbene, nella costituzione con appello incidentale gli appellati hanno richiesto in via subordinata che il giudice disponga la chiusura di tutte le finestre aperte a distanza non legale nel nuovo e abusivo



edificio dei J), senza tuttavia indicare quali sarebbero le aperture da qualificare come finestre, quale distanza avrebbero dovuto rispettare e da cosa (circostanza questa che andava chiarita anche perché potrebbero affacciarsi sul muro di contenimento piuttosto che sul fondo del vicino).

Tali carenze deduttive non consentono ora di valutare la indicata richiesta e l'appello incidentale sul punto appare inammissibile per indeterminatezza.

La sua formulazione nelle conclusioni dell'atto di appello va dichiarata, pertanto, inammissibile.

La sentenza di primo grado va riformata con reiezione delle domande formulate in primo grado dai ricorrenti relative alle distanze tra costruzioni e dal confine; va dichiarata la inammissibilità della domanda di rispetto della veduta relativa alla balastra e dell'appello incidentale relativo alle distanze delle vedute aperte dai resistenti Lotto-Peretto.

Parte appellante ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; tuttavia, non avendo documentato in causa l'avvenuto pagamento, la relativa domanda di restituzione non è accoglibile in questa sede.

Secondo il principio della soccombenza, le spese di ctu vanno poste a carico della Parte appellata, che va, altresì, condannata a rifondere alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per la fase sommaria interdittale, euro 5.000,00 per il merito possessorio, euro 3960,00 per onorario ed euro 410 per spese del presente grado,

oltre iva e cpa

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*,
in accoglimento dell'appello e in riforma della
sentenza n. 1834/08 del Tribunale di Vicenza emessa il
20.11.08 e depositata il 21.11.2008,

rigetta

Le domande formulate in primo grado dai ricorrenti
relative alle distanze tra costruzioni e
dal confine; dichiara la inammissibilità della domanda
di rispetto della veduta relativa alla balaustra e
dell'appello incidentale relativo alle vedute aperte
dai resistenti.

Condanna Parte appellata a rifondere alla parte
appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate in euro 5.000,00 per onorari della fase
sommatoria interdittale; euro 5.000,00 per onorari del
merito possessorio, euro 3960,00 per onorari ed euro
410 per spese del presente grado, oltre iva e cpa.

Spese di ctu del primo grado a carico della Parte
appellata.

Così deliberato in Venezia il 19.2.2013.

Il giudice estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

23 APR 2013



IL CANCELLIERE
Dott.ssa

DATA AVVISO
TELEMATICO

OGGI 23 APR 2013

20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO